



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 22.12.2004), modificato con:

- delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 19.05.2005
- delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29.05.2008
- delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21.12.2009
- delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.04.2012
- delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 27.11.2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Istituzione del Canone.
- Articolo 2 Oggetto del regolamento.
- Articolo 3 Definizioni.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Articolo 4 Tipologia delle occupazioni e durata.
- Articolo 5 Tipi particolari di occupazioni.
- Articolo 6 Esclusioni.

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

- Articolo 7 Procedimento per il rilascio della concessione.
- Articolo 8 Richiesta di occupazione.
- Articolo 9 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 10 Istruttoria della richiesta. Competenze.
- Articolo 11 Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale
- Articolo 12 Obblighi del titolare della concessione.
- Articolo 13 Rinuncia alla richiesta di occupazione.
- Articolo 14 Durata.
- Articolo 15 Titolarità della concessione.
- Articolo 16 Rinnovo, proroga e disdetta della concessione.
- Articolo 17 Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
- Articolo 18 Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione.
- Articolo 19 Limiti delle occupazioni.
- Articolo 20 Occupazioni d'urgenza.
- Articolo 21 Occupazione abusive

TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Articolo 22 Oggetto del canone di occupazione.
- Articolo 23 Classificazione del suolo pubblico.
- Articolo 24 Determinazione della tariffa base.
- Articolo 25 Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti.
- Articolo 26 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Articolo 27 Determinazione del canone per le occupazioni temporanee.

Articolo 28 - Coefficienti relativo alla fascia oraria.

Articolo 29 - Misura dell'occupazione.

Articolo 30 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

Articolo 31 - Responsabile gestionale del Canone

Capo 2° - AGEVOLAZIONI

Articolo 32 Agevolazioni

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 33 Accertamento dell'entrata

Articolo 34 Modalità e termini di pagamento

Articolo 35 Rimborsi

Articolo 36 Interessi legali

Articolo 37 Riscossione coattiva

Articolo 38 Indennità e sanzioni

Articolo 39 Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40 Disposizioni finali

Articolo 41 Disposizioni transitorie

Allegato "A"

Allegato "B"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Canone.

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, indicato in seguito anche come "Cosap", sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap –, disciplinata dal capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2005 data da cui comincia ad applicarsi il Cosap.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In particolare vengono disciplinate:
 - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) i criteri di determinazione del Canone;
 - d) le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - e) le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - f) la procedura per l'applicazione delle indennità e delle sanzioni amministrative per le occupazioni abusive nonché per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
 - g) i rimborsi e le relative procedure.

Articolo 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - * per "canone" o "cosap", l'importo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - * per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - * per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune consente l'occupazione suddetta;

- * per “concessionario” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l’occupazione;
- * per “area pubblica” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- * per “occupazione abusiva” l’occupazione effettuata senza aver preventivamente ottenuto la concessione o autorizzazione comunale, le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione per la parte che non è stata oggetto dell’atto o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell’atto stesso, le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi nonché le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 20 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.
- * per “coefficiente moltiplicatore” previsto dall’art. 63, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, la misura con cui moltiplicare la tariffa.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall’art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5 - Tipi particolari di occupazioni

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.
6. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui sono applicabili le norme di cui al capo 2 del presente Titolo in quanto compatibili con il regime autorizzatorio compresa la disciplina delle occupazioni abusive.

Articolo 6 - Esclusioni

1. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a) Occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi e occupazioni temporanee relative alla realizzazione dei suddetti innesti o allacci. Occupazioni d'urgenza realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi anche tramite ditte appaltatrici
 - b) Segnaletica relativa alla circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità.
 - c) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - d) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - f) Occupazioni permanenti di soprassuolo pubblico con tende, con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze della attività.
 - g) Occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, cannocchiali, pesapersone.
 - h) Occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
 - i) Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al

Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.

- j) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
- k) Occupazioni di aree cimiteriali.
- l) Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
- m) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
- n) Occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico e non violino le norme del codice della strada in materia di sosta o di occupazione.
- o) Occupazioni per un solo giorno non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6 qualora riguardino operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Gli occupanti sono comunque tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale entro e non oltre le 24 ore antecedenti l'inizio dell'occupazione. Il Servizio di Polizia Municipale può vietare l'occupazione per esigenze legate alla viabilità e/o alla sicurezza pubblica.
- p) Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all'ora, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale entro e non oltre le 24 ore antecedenti l'inizio dell'occupazione. Il servizio di Polizia Municipale può vietare l'occupazione per esigenze legate alla viabilità e/o alla sicurezza pubblica.
- q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi.
- r) le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi.
- s) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- t) Accessi e passi carrabili.
- u) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- v) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Casalgrande.
- w) Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- x) Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- y) Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.
- z) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- aa) Occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917, per iniziative

aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e occupazione (comprese le occupazioni realizzate per la raccolta fondi).

- bb) Occupazioni realizzate e/o promosse da soggetti che aderiscano a specifico invito dell'amministrazione in occasione di manifestazioni e/o iniziative, anche di carattere commerciale, organizzate dall'amministrazione stessa.
- cc) Occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio.
- dd) *occupazioni realizzate da associazioni, cooperative o circoli realizzate sulle aree pubbliche loro affidate in gestione;*
- ee) *occupazioni realizzate da associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (regionali, provinciali e comunali) delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34 del 9 dicembre 2002.*
- ff) *occupazioni realizzate nelle Zone a Traffico Limitato da soggetti titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi ivi ubicati.*

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente deve comunque essere presentata la domanda di concessione o di autorizzazione quando richiesto da altri regolamenti o disposizioni di legge.

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 7 - Procedimento per il rilascio della concessione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Articolo 8 - Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, deve presentare apposita domanda al competente Servizio comunale in originale e in copia. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica concessione.
2. La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale, il recapito telefonico ed il numero di fax;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, il recapito telefonico ed il numero di fax;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) dichiarazione di sottostare a tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che il comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g) di impegnarsi a corrispondere le somme dovute al comune per gli oneri di ripristino derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 11, comma 5 del presente regolamento
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.
 5. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
 6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Articolo 9 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro venticinque giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale ovvero dalla regolarizzazione della domanda incompleta.

2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione il funzionario responsabile entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.

Articolo 10 - Istruttoria della richiesta. Competenze.

1. Sono competenti all'esame e al rilascio della concessione i seguenti servizi comunali nonché alla ricezione della relativa richiesta:
 - a) il Servizio Commercio in relazione alle occupazioni realizzate per il commercio su area pubblica, occupazioni di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante compresa l'occupazione con caravan, occupazioni con mostre esterne ai negozi, occupazioni con impianti di carburante, occupazioni con sedie e tavolini, feste popolari, taxi, occupazioni realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni organizzate dal comune od aventi il patrocinio del comune nonché per tutte le occupazioni assimilabili alle precedenti.
 - b) il Servizio Edilizia Privata per l'installazione di tende fisse o retrattili, insegne ed impianti pubblicitari, apparecchi di distribuzione automatica, passi carrabili, occupazione sottosuolo e soprassuolo, cantieri edili, parcheggi, chioschi, edicole e simili, frecce di indicazione, striscioni pubblicitari, traslochi, mostra/esposizione veicoli, alterazioni stradali, occupazioni del suolo non ricomprese nel presente punto né in quello precedente.
2. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria valutando tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta, controllando la documentazione allegata e tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
3. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, le certificazioni e la documentazione che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
4. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 7 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione del suolo avrà inizio dal completamento o dall'integrazione della domanda.
5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici e di determinazione del canone sospende il decorso del termine, indicato all'articolo 9, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
7. Il responsabile del procedimento per il rilascio della concessione provvede tempestivamente a trasmettere al competente servizio tributi la copia o il contenuto essenziale del provvedimento di concessione per la determinazione del canone.
8. Il funzionario responsabile del servizio tributi provvede entro 5 giorni a trasmettere al soggetto di cui al comma precedente il prospetto con la determinazione del canone.

Articolo 11 - Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile del servizio competente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato.
2. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche via fax, entro sette giorni dalla data di emissione del provvedimento di diniego o di rilascio della concessione, salvo che il provvedimento stesso non sia stato già ritirato dal richiedente. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo;
 - d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
 - e) delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente.
4. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 8;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone secondo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo;
 - e) la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'atto di concessione;
 - f) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
5. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Detta somma non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.

6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

7. Al provvedimento di concessione è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 31.

Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto di concessione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- d) di eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
- f) di provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g) di conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In ogni caso il concessionario deve:

- a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;

- d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti
 - e) comunicare al Servizio Tributi ed agli altri Servizi interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - f) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
 - g) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.
4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

Articolo 13 - Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo pubblico.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento è comunque tenuto a rifondere le eventuali spese istruttorie sostenute dall'amministrazione.

Articolo 14 - Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo dell'amministrazione comunale.
2. La concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio competente comunale.

Articolo 15 - Titolarità della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, comunque sempre su segnalazione del concessionario.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al servizio individuato all'art. 10, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 5, emette un nuovo atto di concessione. La richiesta dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3:
 - a) Per le occupazioni permanenti e le occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (su base di concessione pluriennale):
 - Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma d'indennizzo a favore dello stesso
 - b) Per le occupazioni temporanee:
 - qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento;
5. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone al competente servizio comunale il quale deve altresì prevedere ad aggiornare la intestazione dell'atto di concessione.

Articolo 16 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 15 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune;
 - b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.

Articolo 17 - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

1. Il Comune, con atto motivato del responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto da parte del precedente occupante di occupare di nuovo l'area.

Articolo 18 - Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione.

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo ha rilasciato l'atto di concessione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento, entro 90 giorni dai termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme di cui agli articoli 12 e 15, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;

- d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per l'anno in corso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
 3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. Sono causa di cessazione dell'efficacia della concessione dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o di estinzione della persona giuridica salvo che non si verifichi quanto prescritto nel successivo comma 5;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
 5. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

Articolo 19 - Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Art. 20 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui al comma precedente, oppure se il Servizio comunale accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.
4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata della conclusione del procedimento.

Articolo 21 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso;
 - b) le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile competente previa constatazione della violazione potrà disporre, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive, di cui al comma 1, è applicata la sanzione prevista all'articolo 38, comma 3 lett. b). Alle occupazioni abusive, di cui al comma 2, lett. a) e b) e c) è applicata la sanzione prevista all'articolo 38, comma 3 lett. c). In entrambi i casi il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione, dovendo, comunque il richiedente ottenere la concessione comunale.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 22 - Oggetto del canone di occupazione.

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone determinato in base a tariffa in capo al soggetto occupante.
Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiori a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 23 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in relazione ad ognuna delle quali viene stabilita una tariffa base che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, viene descritta all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 24 - Determinazione della tariffa base

1. La misura base della tariffa per metro di occupazione, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, *distintamente per ciascuna categoria*, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Articolo 25 - Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone previsto per le occupazioni permanenti è stabilito per anno solare e non è frazionabile, ed è quindi indipendente dalla data di inizio e di conclusione dell'occupazione

Articolo 26 - Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi il canone è determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare del canone da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è pertanto determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa stabilita dal suddetto decreto per i comuni fino a 20.000 abitanti in Euro 0,77 rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1 devono presentare contestualmente al pagamento del canone un apposito elenco in cui sono indicate le proprie utenze completo dei dati relativi alla loro ubicazione e del loro numero complessivo.
4. Il canone minimo da corrispondere è di 516,46 € nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze sia inferiore a tale importo.
5. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 27 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente

moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie, per il coefficiente relativo alla fascia oraria e per i giorni dell'occupazione.

2. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 28 - Coefficiente relativo alla fascia oraria

1. Le fasce orarie e i relativi coefficienti moltiplicatori per le occupazioni temporanee sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 29 - Misura dell'occupazione.

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione oppure, per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nell'atto di autorizzazione indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico da parte del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
4. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.
5. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio o autorizzatorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici (area di riferimento).
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. **Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo**
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 - b. **Occupazione del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari.**

Nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari (insegne, striscioni, impianti, ecc.) posti sul soprassuolo la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari sulla base del lato più lungo della proiezione al suolo del mezzo utilizzato.

c. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione o di autorizzazione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

d. Autovetture per trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

e. Distributori di carburanti

Per le occupazioni con distributori di carburante il canone è calcolato con esclusivo riferimento alla superficie del suolo e soprassuolo e non anche alla superficie del sottosuolo occupata con cisterne ed altro.

f. Aree mercatali e posteggi

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

g. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 5 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento.

h. Occupazioni eccedenti 1000 mq.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 5 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 30 - Soggetto tenuto al pagamento del canone.

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e, per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dal titolare dell'atto di autorizzazione.
2. In caso di uso comune dell'area, è soggetto tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Articolo 31 - Responsabile gestionale del Canone

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e sanzionatoria attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva a titolo di indennità e sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento, nonché dei relativi interessi.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI

Articolo 32 - Agevolazioni

1. Il Canone di occupazione è ridotto del 80% per le occupazioni realizzate da associazioni, *circoli* o cooperative convenzionate con il Comune in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'amministrazione Comunale con apposito provvedimento di Giunta purché non abbiano finalità di lucro.
2. Per le occupazioni effettuate su tutto il territorio comunale con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti, si applica la tariffa base fissata per la seconda categoria ridotta ad 1/3.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 33 - Accertamento dell'entrata.

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio e, per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dal provvedimento autorizzatorio ed avviene contestualmente al rilascio del provvedimento stesso.
Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.

Articolo 34 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. a mezzo di apposito conto corrente postale intestato COSAP Comune di Casalgrande – Servizio Tesoreria;
 - b. tramite Bancomat presso l'ufficio tributi del Comune.
2. Per le occupazioni temporanee, salvo il caso di rateizzazione, il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione o di autorizzazione il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al successivo comma 7.
3. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto del Comune il canone può essere versato direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.
4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

5. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o dell'autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
7. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione o di autorizzazione - il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo il caso di rateizzazione.
8. Qualora il canone relativo a ciascuna concessione o autorizzazione risulti di ammontare superiore a Euro 516,46 il titolare può presentare apposita istanza di rateizzazione all'ufficio Tributi del Comune. Le modalità e i termini di rateizzazione dovranno essere concordati con l'ufficio stesso e, comunque, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il titolare decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
9. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

Articolo 35 - Rimborsi.

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio o autorizzatorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma l'ufficio provvede al rimborso del canone non dovuto indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di rimborso nelle seguenti ipotesi:
 - disdetta dell'atto di concessione di cui all'art. 16, comma 4, lettere a) e b). In questo caso l'ufficio è tenuto a provvedere alla restituzione del canone entro 90 giorni dalla presentazione della disdetta o della comunicazione di non uso;
 - modifica dell'atto di concessione di cui all'art. 17, comma 3. In questo caso l'ufficio è tenuto a provvedere alla restituzione del canone entro 90 giorni dalla data del provvedimento di modifica;
 - sospensione dell'atto di concessione di cui all'art. 17, comma 4. In questo caso l'ufficio è tenuto a provvedere alla restituzione del canone entro 90 giorni dalla data di cessazione della sospensione;
 - revoca dell'atto di concessione di cui all'art. 17, comma 5. In questo caso l'ufficio è tenuto a provvedere alla restituzione del canone entro 90 giorni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Circa i termini di prescrizione si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

Articolo 36 – Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione o autorizzazione e non dovute, si calcolano gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione o autorizzazione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Articolo 37 - Riscossione coattiva.

1. Se il titolare della concessione o autorizzazione non provvede al pagamento del canone nei termini stabiliti oppure se l'occupante abusivo non paga le altre somme dovute a titolo di indennità, nonché le relative sanzioni e gli interessi legali di cui all'art. 36 del presente regolamento, il comune procede alla riscossione coattiva delle somme innanzi indicate a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 38 – Indennità e sanzioni.

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art 16, comma 1 della legge 16/01/2003 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" modificativa del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, nella misura da 25,00 € a 500,00 € e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81.
3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
4. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 21, si applicano:
 - a) l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lett g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.
 - b) la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare della somma di cui alla lettera a) del presente articolo, per la fattispecie prevista al comma 1;
 - c) sanzione amministrativa pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a) del presente articolo, per la fattispecie prevista al comma 2 lett. a) e b).Nelle ipotesi del presente comma si prescinde da eventuali agevolazioni o esenzioni.

5. Le somme determinate ai sensi del precedente comma sono dovute in solido dal titolare dell'attività e da colui che ha materialmente realizzato l'occupazione abusiva.
6. Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Articolo 39 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico disciplinate dal presente Regolamento nonché quelle relative al contenuto del regolamento stesso sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di occupazione- se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40 - Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 GENNAIO 2015**.
- 2.
3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.